

CAMPIONATO di CALCIO A 11
UCP

Unione Calcio Provinciale

www.legaucp.com

telefono: 049/616954 posta elettronica: ucpendas@libero.it



NORMATIVA GENERALE

LEGA CALCIO A 11



Parte Prima

ORGANIZZAZIONE INTERNA

TITOLO I - LA LEGA

- a) La Lega UCP (Unione Calcio Provinciale) è una struttura elettiva per il governo della disciplina dello sport nel suo insieme ed in particolare del Calcio a 11 Amatoriale.
- b) Esplica il proprio impegno per:
- la promozione di iniziative atte a favorire incontri e scambi di esperienze sportive culturali, nazionali ed internazionali, che abbiano come protagonisti i sodalizi e i loro associati;
 - promuovere i contatti e realizzare accordi;
 - la promozione, l'organizzazione e la gestione delle attività del calcio e del calcio a cinque, sia maschile che femminile;
- con le altre associazioni calcistiche per lo sviluppo della disciplina.

La Lega UCP rappresenta il livello di organizzazione dei praticanti della disciplina e dell'attività del calcio; è la struttura affiliata all'ENDAS atta ad organizzare e governare l'attività per i Soci, gli Atleti, i Tecnici, gli Arbitri, nell'abito della programmazione stabilita.

L'ENDAS (Associazione alla quale l'UCP è affiliata) svolge la propria attività mediante una organizzazione ordinata nei seguenti livelli:

- * Nazionale;
- * Regionale;
- * Provinciale (UCP).

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 1- GLI ORGANI E FUNZIONI

Al **Direttivo** spetta:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici dell'UCP;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la determinazione dei regolamenti interni;

L'AREA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA è affidata al **Presidente della LEGA UCP** a cui spettano compiti di natura economico finanziaria e di gestione del patrimonio dell'associazione:

- a lui si rivolgono le società per i pagamenti, l'acquisto di tessere, l'affiliazione, il reintegro delle cauzioni ecc, ecc, ecc, ovvero per gestire tutte le pendenze economiche;
- spetta una prima valutazione sommaria sulle spese;
- ha il compito di redigere un bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- responsabile del registro di cassa.

L'INDIRIZZO ed IL GOVERNO dell'ATTIVITA' dell'UCP è demandata a:

- Il **Presidente dell'Associazione Arbitri Padovani** che garantisce il servizio di fornire i direttori di gara nelle partite, mantenendo i rapporti con il gruppo-arbitri collegato alla lega;
- Il **Presidente della Commissione di Prima Istanza** si occupa della gestione della giustizia sportiva coordinando il gruppo della commissione giudicante e dei commissari di campo;

- Il **Presidente della Commissione di Seconda Istanza** si occupa di intrattenere i rapporti con società e tesserati in merito ad eventuali ricorsi su delibere della Comm. di prima istanza o rimostranze su altri aspetti organizzativi, facenti capo al Direttivo;
- Il **Coordinamento Organizzativo** si occupa della gestione organizzativa del Torneo (format, calendari, spostamento partite ecc, ecc);

L'OPERATIVITA' è garantita da:

- Il **Responsabile Operativo della Segreteria** che si occupa dei rapporti pratici con le squadre (liste dei giocatori, certificati medici, tesseramenti, moduli d'iscrizione ecc, ecc, ecc);
- Il **Designatore Arbitrale** che si occupa di designare i direttori di gara per singola partita.

Art. 2 - L' ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'espressione diretta delle Società sportive affiliate UCP.

Le decisioni approvate dall'Assemblea, purché non in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le finalità dell'Unione nel suo complesso, sono vincolanti per tutti, compresi gli assenti.

L'Assemblea di Lega può essere:

- 1) ordinaria;
- 2) straordinaria.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si svolge ogni anno e viene convocata dal Consiglio Direttivo di Lega.

L'Assemblea Provinciale ordinaria ha il compito di:

- discutere il programma di lavoro e di attività nell'ambito della linea di sviluppo dell'UCP;

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- a) da almeno un terzo dei soci;
- b) dal Consiglio Direttivo, su delibera di almeno due terzi dei membri effettivamente in carica ;

All'Assemblea (ordinaria o straordinaria) partecipano con diritto di voto (uno per società) le Società affiliate e tutti i membri del Direttivo.

Parte Seconda

REGOLAMENTO TECNICO

TITOLO I - L'ATTIVITA'

La Lega UCP organizza e gestisce l'attività per le Società Sportive, gli atleti, i DIRIGENTI, i tecnici che intendono svolgerla a puro carattere dilettantistico, senza distinzione di sesso, razza e nazionalità.

TITOLO II - LE SOCIETA'

Art. 1 - L' AFFILIAZIONE

Le Società sportive, comunque denominate, che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Lega UCP devono contrarre l'affiliazione annuale.

Art. 2 - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA'

Le Società affiliate hanno diritto di partecipare, a tutti gli effetti, alle istanze statutarie previste. Possono richiedere ed ottenere, in ogni momento, incontri, colloqui e riunioni con le istanze statutarie della Lega, anche per fatti inerenti la disciplina sportiva. Qualora vi siano documentate motivazioni possono ottenere confronti con i quadri tecnici-arbitrali.

Art. 3 - DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

La denominazione sociale e la sede sono quelle indicate sulla domanda di iscrizione, ed ogni variazione in merito deve essere comunicata alla Lega competente per l'accettazione e la ratifica.

Art. 4 - LEGALE RAPPRESENTANTE

- a) La legale rappresentanza della Società sportiva, compete, ad ogni effetto, al Presidente o a chi ne fa le veci, a norma dello Statuto sociale. Il Presidente può rilasciare delega scritta di rappresentanza ad un altro dirigente della Società;
- b) durante lo svolgimento delle gare rappresentano la Società, a tutti gli effetti, il Dirigente accompagnatore Ufficiale e il Capitano della squadra.

TITOLO III - I TESSERATI

Art. 1 - I DIRIGENTI

- a) Sono considerati "Dirigenti" delle Società nell'ambito all'attività sportiva della Lega coloro che sono tesserati con tale denominazione;
- b) i Dirigenti possono essere tesserati anche come atleti (nel qual caso dovranno rispettare le normative previste per GLI ATLETI) per la medesima società.
- c) durante lo svolgimento di una partita di campionato almeno un dirigente accompagnatore, presentato nella lista, dovrà essere presente per tutta la durata della gara.

Art. 2 - I GIOCATORI

- a) I giocatori, all'atto del tesseramento per una società sportiva, contraggono con questa un vincolo annuale in riferimento alla stagione sportiva;
- b) i giocatori possono tesserarsi anche come dirigenti per la medesima società.

TITOLO IV - IL TESSERAMENTO

Art. 1 - IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI

I giocatori che intendono partecipare all'attività ufficiale della Lega UCP devono tesserarsi rispettando le seguenti modalità:

- a) presentare, tramite le società con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
- b) la richiesta così redatta, accompagnata da 2 foto formato tessera, deve essere presentata alla Lega per la vidimazione;
- c) la data di presentazione o di invio della richiesta stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento;
- d) il tesseramento, ai fini della pratica sportiva, ha validità immediata;
- e) la sottoscrizione della richiesta di tesseramento e la conseguente accettazione o vidimazione, vincola il giocatore alla società per la durata di un'annata sportiva;
- f) è ammesso il tesseramento di giocatori di ambo i sessi, italiani e stranieri, che non hanno vincoli con altre società della Lega UCP nella stagione sportiva in corso. Il tesseramento di giocatori già tesserati per altre Organizzazioni Sportive è regolato dalle relative convenzioni e disposizioni attuative stipulate dalla Lega UCP;
- g) il tesseramento, per la stessa società, con più Organizzazioni Sportive è regolato dalle relative convenzioni e norme attuative tenuto conto di quanto previsto alla lettera i);
- h) non è ammesso il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, per più di una società affiliata alla Lega ENDAS-UCP, *salvo quanto previsto alla lettera n) del presente articolo*;
- i) nel caso di una società che partecipi con due o più squadre all'attività nel MEDESIMO LIVELLO (seppure in gironi diversi), il giocatore dovrà essere considerato vincolato per una sola squadra. In tal caso la società dovrà contraddistinguere in modo chiaro (con una sigla alfabetica o con altra dicitura), il nome della società, le diverse squadre e conseguentemente i cartellini dei giocatori, che risulteranno così vincolati per una sola squadra.
- l) la richiesta di tesseramento dei giocatori non può essere effettuata dopo l'ultima giornata della prima fase eliminatoria dei Campionati Ufficiali;
- n) i giocatori ai quali sia stato concesso lo svincolo ai sensi dell'Art. 14 del presente regolamento possono contrarre un nuovo tesseramento per una diversa società (trasferimento); non possono, nel corso della stessa stagione sportiva, tesserarsi nuovamente con la società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo;
- o) In ordine al tesseramento di atleti già tesserati per altre Organizzazioni Sportive ciò è possibile nei limiti previsti dalle Direttive della Lega UCP;
- q) la richiesta di tesseramento presentata da chi ha partecipato all'attività senza essere in regola con il tesseramento stesso, può essere sospesa per un periodo pari alla squalifica temporale corrispondente al doppio tesseramento.
- r) la Lega UCP non ammette il doppio tesseramento a Campionati in corso di Giocatori con altra Società, appartenente a Lega Diversa, fatto salvo il caso di allenatore in altra lega, che può essere tesserato come giocatore;
- s) le società costituite in polisportiva possono intercambiarsi i giocatori con la squadra che affronta il campionato di federazione sottoponendosi però alle seguenti prescrizioni:
Le polisportive devono, all'atto dell'iscrizione dei propri tesserati, dichiarare se l'atleta possiede anche il tesserino di federazione;
Qualsiasi giocatore che voglia essere schierato nel nostro Campionato deve avere il tesseramento Endas;
Le squadre costituite in Polisportiva nella seconda fase potranno, per ciò che concerne i giocatori con doppio tesseramento, far giocare solo quelli che durante la regular season siano scesi in campo (basta anche solo un minuto) per il 50% più una delle partite (regola non valida per chi possiede un solo tesseramento). Tale regola non ha valore nelle fasi interregionali e nazionali;
I giocatori squalificati in federazione non potranno scendere in campo neppure nel nostro

campionato amatoriale.

Nell'arco dello stesso week end un giocatore con doppio tesseramento può giocare solo in un campionato.

Art. 2 - IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI

Per il tesseramento dei dirigenti, ivi compresi i quadri tecnici della Società, valgono le stesse modalità previste per i giocatori, fatto salvo quanto segue:

- a) è ammesso il tesseramento di dirigenti già tesserati per altre organizzazioni sportive pur se questi hanno preso parte effettiva all'attività;
- b) è ammesso il tesseramento in ogni momento della stagione sportiva;
- c) è inoltre ammesso lo svincolo in qualsiasi momento della stagione sportiva, con il semplice rilascio del NULLA-OSTA da parte della società di appartenenza.

Art. 3 - REVOCA DEL TESSERAMENTO

Il tesseramento (per quanto concerne la sola parte sportiva), può essere revocato dall'Ufficio che l'ha rilasciato:

- a) per accertate irregolarità che ne determinino l'illegittimità;
- b) per accertati motivi di invalidità;
- c) per accertata inidoneità fisica dei calciatori.

Art. 4 - LO SVINCOLO DEI GIOCATORI

I giocatori tesserati per la Lega UCP possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi:

a) **Rinuncia della società**

Lo svincolo avviene con il rilascio da parte della società del cartellino accompagnato dal nulla osta in duplice copia redatto su carta intestata della società e firma del rappresentante legale di questa; il giocatore che abbia ottenuto lo svincolo può tesserarsi con altra società presentando in Lega (o uffici preposti), di competenza, il cartellino ed il nulla osta; la Lega provvederà a regolarizzare il passaggio di società richiesto con le appropriate variazioni sulla tessera associativa.

b) **Inattività o scioglimento della Società.**

Lo svincolo per inattività o scioglimento della Società spetta di diritto a quei giocatori la cui Società di appartenenza si sciogla o non partecipi per la stagione sportiva in corso, all'attività ufficiale. Lo "STATUS" di inattività o scioglimento della Società sarà stabilito o per comunicazione scritta del legale rappresentante agli Organi della Lega di competenza, o per istanza dei tesserati interessati, corredata dalla necessaria documentazione.

In entrambi i casi il Comitato verificherà l'autenticità dell'avvenuto scioglimento o inattività della Società e procederà alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Lo svincolo di diritto spetta anche ai giocatori la cui società venga esclusa all'attività da provvedimento degli organi della Lega, salvo diretta partecipazione degli stessi ai fatti che hanno determinato l'esclusione.

c) **svincolo per cambio di residenza o dimora.**

I giocatori che abbiano cambiato residenza o dimora da quella che risulta all'atto del tesseramento, possono ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, sempreché lo spostamento sia in Comune non limitrofo. Per ottenere lo svincolo il giocatore deve presentare alla Lega la documentazione attestante il cambio di residenza o dimora. Il Comitato provvederà ad ordinare lo svincolo d'autorità e la consegna del cartellino all'interessato. In tutti i casi sarà cura dei Comitati i passaggi di Società con le necessarie modifiche sulla tessera associativa.

TITOLO V - LE TUTELE

Art. 1 - LA TUTELA SANITARIA

- a) La Lega UCP ha il compito di informare in merito alla tutela sanitaria ed assicurativa. Le società sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla Lega UCP;
- b) le società sportive sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività;
- c) le certificazioni di idoneità debbono essere consegnate alle Lega in originale, le società sono comunque responsabili della loro regolarità e aggiornamento;
- d) le Società sono comunque responsabili civilmente e penalmente dell'inosservanza di quanto sopra e di quanto previsto dalle leggi in materia.

Art. 2 - LA COPERTURA ASSICURATIVA

- a) Le Società sportive e i propri tesserati, all'atto della richiesta di affiliazione e di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati all'atto dell'affiliazione;
- b) le Società sportive e i vari soggetti tesserati possono contrarre privatamente altre polizze assicurative qualora lo ritengano necessario;
- c) la Lega Calcio è responsabile di fronte alle Società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione automatica contenuta nell'affiliazione e nella tessera ENDAS.

TITOLO VI - LE GARE

Art. 1 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA

- a) la classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di 3 punti per gara vinta, e di 1 punto per gara pareggiata; nessun punto viene attribuito per gara persa; nella fase finale e nel Torneo Primavera si disputeranno in caso di parità al termine dei tempi regolamentari i calci di rigore con l'assegnazione del seguente punteggio: 3 punti alla squadra vincente nei tempi regolamentari; 2 punti alla squadra vincente dopo i calci di rigore; 1 punto alla squadra perdente dopo i calci di rigore e 0 alla squadra perdente nei tempi regolamentari;
- b) per i campionati ove siano previste più fasi nel caso che alla fine delle gare previste per la **PRIMA FASE ELIMINATORIA**, dovendosi comunque stabilire una graduatoria per il passaggio alla fase successiva, si applicano i seguenti criteri:

Scontro diretto

Quoziente reti

Coppa disciplina

Spareggio

Nella **SECONDA FASE (Play Off)** l'accesso alle semifinali e/o finali, in caso di parità di punti è determinato nell'ordine:

Priorità alla squadra di serie A1

Scontro diretto

Quoziente reti

Coppa disciplina

Spareggio

Nel caso di tre o più squadre a parità di punti al termine delle gare previste, per determinare la vincente o le retrocedenti si procede alla compilazione di una graduatoria (Classifica Avulsa), fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) della differenza reti nei medesimi incontri;
- 3) tabella coppa disciplina;

4) spareggio.

Nel TORNEO PRIMAVERA l'accesso alle semifinali e/o finali, in caso di parità di punti è determinato nell'ordine:

Scontro diretto

Quoziente reti

Coppa disciplina

Spareggio

Nel caso di tre o più squadre a parità di punti al termine delle gare previste, per determinare la vincente o le retrocedenti si procede alla compilazione di una graduatoria (Classifica Avulsa), fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- 1) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) della differenza reti nei medesimi incontri;
- 3) tabella coppa disciplina;
- 4) spareggio.

Art. 02 - GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Nelle gare in cui si debba determinare la vincente (gare ad eliminazione diretta), risultando parità di punteggio tra le squadre al termine delle gare (siano o meno previsti i tempi supplementari), l'arbitro deve far battere i calci di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio. In caso di gare di andata e ritorno prevale, a parità di reti segnate nei due incontri al termine dei tempi regolamentari, la società che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta o comunque quando indicata come seconda nominata.

Nelle gare di andata e ritorno non è prevista l'effettuazione dei tempi supplementari. La rinuncia ad una gara comporta l'eliminazione dalla fase della manifestazione. Per le gare di andata e ritorno le norme di partecipazione possono prevedere l'effettuazione dei tempi supplementari e se le reti segnate negli stessi, si debbono considerare prevalenti, in caso di parità del risultato finale, a favore della squadra in trasferta o seconda nominata. Se non viene specificato diversamente le reti hanno lo stesso valore per entrambe.

Art. 03 - LA DIREZIONE DELLE GARE

- a) Le gare ufficiali, o comunque organizzate dalla Lega, devono essere dirette da un Arbitro DESIGNATO DALLA ASSOCIAZIONE ARBITRI PADOVANI, fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo 04;
- b) qualora non sia prevista o possibile la presenza di guardalinee ufficiali, le Società sono obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere tale funzione, un giocatore o un dirigente tesserato DELLA MEDESIMA SOCIETA'; La funzione di guardalinee è considerata partecipazione attiva alla gara e non preclude al tesserato (se inserito tra le sette riserve) di scendere in campo. Non possono svolgere funzione di guardalinee tesserati *squalificati*. E' fatto altresì obbligo al segnalinee di indossare l'apposita fûcasacca di riconoscimento fornita all'atti d'iscrizione alle società;
- c) in caso di espulsione del tesserato facente funzione di guardalinee questi deve essere sostituito da un altro tesserato della stessa squadra già presente sulle note di gara e già identificato D.G.. In mancanza di tesserati in panchina il guardalinee deve essere sostituito da un giocatore;

Art. 04 - ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

- a) Se all'ora ufficiale di inizio della gara l'arbitro designato non fosse presente sul campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara. Nel caso l'assenza perdurasse, la partita verrà rinviata;
- b) nel caso che la gara si disputi su impianti pubblici o comunque sottoposti a disciplina pubblica, e l'arbitro designato non fosse presente trascorsi 15' dall'orario ufficiale d'inizio della gara, le società devono procedere agli adempimenti alla lettera a) del presente articolo;
- c) nel caso che, per la gara cui manca l'arbitro designato, fossero previsti guardalinee ufficiali, sarà

uno di questi ad assumere la direzione della gara, invitando le società a mettere a disposizione due tesserati per svolgere la funzione di guardalinee;

Art. 05 - LEGITTIMITA' A PARTECIPARE ALLE GARE

- a) Il possesso della tessera UCP-ENDAS, ottenuta nel rispetto delle norme del presente regolamento, legittima il giocatore e il dirigente a prendere parte alle gare purché questa sia accompagnata da un documento di identità così come previsto dagli adempimenti preliminari di cui all'art. 06;
- b) il giocatore può prendere parte a gare anche se sprovvisto, al momento, della tessera, purché il Dirigente accompagnatore ufficiale attesti per iscritto, con la conseguente responsabilità della società, che il giocatore è regolarmente tesserato. Tale norma vale anche per i tesserati che svolgono la funzione di guardalinee;
- c) sono ammessi sul terreno di giuoco, per ciascuna delle due società interessate purché regolarmente tesserati, oltre ai giocatori titolari e riserve tre dirigenti di cui uno assumerà la funzione di accompagnatore ufficiale; è inoltre ammesso in campo per la squadra ospitante, o prima nominata, un dirigente addetto all'arbitro.
Sono ammessi, in aggiunta a quanto sopra, gli eventuali tesserati facenti funzione di guardalinee e il medico sociale. Quest'ultimo dovrà attestare la propria identità personale e la qualifica professionale. Tutte le persone sopra nominate ammesse al campo devono comportarsi sportivamente, cooperando con l'arbitro al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro ha la facoltà di allontanarli dal campo;
- d) il Dirigente designato come accompagnatore ufficiale (o il Capitano in mancanza di Dirigenti) rappresenta, a tutti gli effetti, la società;
- e) eventuali convenzioni non di carattere nazionale hanno valore solo per il comitato che le ha stipulate e per l'attività organizzata sul territorio di competenza.

Art. 05 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE

- a) Prima dell'inizio della gara il Dirigente accompagnatore Ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei giocatori e dei dirigenti ammessi; i documenti di identificazione, nonché un elenco, in triplice copia, sul quale siano indicati i nominativi dei giocatori, del Dirigente accompagnatore e di tutte le altre persone ammesse al campo, con a fianco indicato il numero delle rispettive tessere. Una copia di detto elenco dovrà essere accompagnata dall'arbitro all'altra squadra. I giocatori inseribili in lista durante la regular season, sono al massimo 22, mentre nel torneo primavera possono essere consegnate liste con più di 22 atleti.
- b) l'accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno il diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara;
- c) l'arbitro, prima di ammettere in campo i giocatori e gli aventi diritto, deve provvedere ad identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti sulle note di gara. I documenti validi per la identificazione sono tutti quelli rilasciati all'uopo dalle autorità istituzionali competenti; non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative o similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari;
I documenti idonei per l'identificazione, ma scaduti, possono essere ritenuti validi se la data di scadenza è successiva alla data di rilascio della tessera. In caso di contestazione la società ed il tesserato interessati sono tenuti a dimostrare la regolarità del proprio operato entro la successiva gara.
- d) l'elenco di gara, le tessere e i documenti di identificazione devono essere presentati all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara; norme integrative a tale disposizione saranno emanate dai Comitati territoriali competenti in relazione a esigenze organizzative o di uso degli impianti;
- e) il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato

nella **durata di 15 minuti**; i comitati hanno facoltà modificare tale termine in relazione a disposizioni concernenti l'uso degli impianti sportivi, emanando le relative disposizioni sulle norme di partecipazione all'inizio della stagione sportiva; in caso di ritardo dell'inizio della gara a causa di gare precedenti o per cause non imputabili alle società, il termine massimo è fissato in 15 minuti, salvo l'accordo fra l'arbitro e le società interessate se tale ritardo fosse maggiore;

- f) le società devono proteggere l'arbitro e i guardalinee ufficiali, in ogni modo, tanto sul campo quanto dopo la gara, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato; le società ospitanti o prime nominate, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente addetto; tale mansione può essere svolta anche dal dirigente responsabile. Questi deve assistere l'arbitro e i guardalinee ufficiali in ogni momento fino a quando non abbiano abbandonato il campo;
- g) i calciatori, sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione presentata nella distinta dell'arbitro, dove i primi undici menzionati sono i giocatori che cominciano la gara. Il capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia quale contrassegno all'incarico. L'arbitro, a suo giudizio, può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia purché ritenga di essere in grado di identificarli;
- h) le due società devono indossare maglie di colore diverso; nel caso che le due società abbiano colori di maglia uguali o confondibili **e' fatto obbligo alla società ospite di sostituirle**. Le squadre ospitate devono, comunque, presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività;
- i) i portieri devono indossare una maglia di colore non confondibile con quello dei compagni e degli avversari, nonché di colore diverso tra loro;
- j) è fatto obbligo scendere in campo provvisti di parastinchi;
- l) la squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro **tre palloni** efficienti. Qualora la società, fosse responsabile del mancato inizio o del termine anticipato della gara per l'inosservanza della presente norma, subirà la punizione sportiva della perdita della gara;
- m) non è consentito ai giocatori rivolgersi all'arbitro per esprimere apprezzamenti o proteste; il solo capitano ha il diritto, a gioco fermo o a fine gara, di rivolgersi all'arbitro, in forma corretta, per esprimere riserve o avere chiarimenti.
E' comunque vietato ai giocatori, compreso il capitano, di rivolgersi o interpellare il guardalinee. E' in ogni caso dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento della gara, compreso il compito di evitare ogni intemperanza dei propri giocatori, di cui è responsabile a tutti gli effetti; pertanto eventuali infrazioni commesse dal capitano in violazione dei compiti specifici della propria funzione comportano l'aggravamento delle sanzioni disciplinari.

Art. 07 - SOSTITUZIONE IN CAMPO DEI GIOCATORI

- a) le società, nel corso delle gare ufficiali, hanno facoltà di sostituire sette giocatori senza vincolo di ruolo;
- b) per le attività non ufficiali, il numero delle sostituzioni può essere, in deroga al presente regolamento, diverso, purché sia esplicitamente previsto dalle norme particolari dal torneo a cui si riferisce;
- c) i giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo. Il numero massimo di giocatori di riserva è 11 di cui 7 sostituibili indipendentemente dal ruolo.
- d) i giocatori sostituiti possono sostare in panchina;
- e) qualora le società volessero avvalersi, per le sostituzioni, di giocatori non presenti sul campo al momento dell'inizio della gara, possono farlo, purché sulle note di gara siano stati preventivamente segnati giocatori di riserva in numero inferiore a quello previsto. In tal caso i giocatori saranno identificati al momento del loro ingresso sul campo.
- f) i giocatori di riserva non possono sostituire giocatori espulsi dal campo dall'arbitro;
- g) la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata, a gioco fermo, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco con appositi cartelli forniti

dall'associazione.

Art. 08 - TEMPI DI GARA

- a) I giorni individuati per la disputa delle gare del campionato amatori sono: **Venerdì sera, Sabato pomeriggio, Domenica mattina e Lunedì sera**
- b) I tempi di gara, per l'attività ufficiale, sono stabiliti a livello provinciale in due tempi di 40'
 - Tempi supplementari:
due di 10' ciascuno (ove previsti);

Art. 09 - RINUNCIA O RITIRO DA GARE O CAMPIONATI

- a) La società che rinuncia alla disputa di una gara di qualsiasi campionato o torneo, o che si ritira da una gara iniziata, oltre al pagamento delle ammende previste, subisce la punizione sportiva della perdita della gara.
Inoltre subisce un punto di penalizzazione salvo quanto disposto dal Regolamento di Disciplina;
- b) qualora una società si ritiri da un campionato o da un torneo o ne venga esclusa si formulano le seguenti ipotesi:
Con l'esclusione prima della metà delle partite da disputarsi nel girone di andata: la classifica viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate.
Con esclusione nella seconda metà del girone di andata: la classifica viene stabilita considerando rinunciataria la società esclusa o ritirata, fino al termine del girone di andata, assegnando i 3 punti nelle gare da disputarsi in calendario fino alla fine del girone ed escludendo dal calendario la società nel girone di ritorno.
Con esclusione nella prima metà delle partite del girone di ritorno: non si applicano provvedimenti sulla classifica del girone di andata, ma verranno annullate le partite disputate da quella società nel girone di ritorno.
Con esclusione nella seconda metà delle partite del girone di ritorno: non si applicano provvedimenti sulla classifica, per le partite mancanti la squadra esclusa o ritirata verrà considerata rinunciataria. Assegnando i 3 punti nelle gare da disputare in calendario
- c) la società che rinuncia per tre volte ad una gara nel corso di un campionato o torneo viene automaticamente esclusa da questo, il numero di rinunce si conteggia in tutte le fasi del campionato;
- d) nei casi previsti dalle lettere b) la società subisce, oltre alle sanzioni previste per le singole infrazioni, la perdita del deposito cauzionale.

Art. 10 - MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano alla gara nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiscono quanto previsto dal precedente art. 09.
L'eventuale causa di forza maggiore dovrà essere comunicata al comitato di competenza entro le ore 24 del giorno, non festivo, successivo alla data in cui si darebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere a mezzo fax (049/616954). La documentazione comprovante quanto sopra dovrà pervenire al comitato entro le 48 ore successive.

Art. 11 - RECUPERO DELLE GARE

Il recupero delle gare sarà effettuato con le seguenti disposizioni:

- a) per accordo fra le due società, sentito il parere favorevole del comitato di Lega. In tal caso le due società dovranno comunicare al comitato, in tempo utile, il giorno, l'ora e il campo nel quale dovrà svolgersi il recupero;
- b) stabilito d'autorità nel caso di mancato accordo fra le società, dagli organi competenti della Lega.

In ogni caso la gara di recupero dovrà - salvo particolari esigenze stabilite dagli organi della Lega competente - disputarsi prima dell'ultima giornata di campionato per evitare che venga

condizionato il normale andamento del torneo.

Nel caso di recuperi nei giorni festivi valgono le norme previste per i normali turni dei campionati.

Art. 12 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE

Le società di casa che intendano anticipare o posticipare le gare all'interno dei 4 giorni menzionati all'Art. 08 del regolamento dovranno comunicarlo per iscritto prima della pubblicazione del comunicato ufficiale e l'avversario dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni .

Nel caso in cui una delle società desideri disputare la gara in data diversa da quanto previsto dal calendario ed in un giorno alternativo ai 4 previsti dovrà trovare preventivamente accordo con l'avversario e comunicarlo per iscritto agli organi competenti della Lega,

Comunque il Direttivo, verificato che non sussistano intralci alla normale attività o altri motivi pregiudizievoli alla normalità dei campionati o tornei, darà il proprio bene placito, sempre omologando lo spostamento di data tramite notifica attraverso il comunicato ufficiale qualora si presenti l'opportunità.

Nel caso in cui sia impossibile trovare l'accordo tra le società e se la Lega reputerà che la causa dello spostamento sia di forza maggiore deciderà d'autorità la data alternativa migliore con eventuali costi aggiuntivi a carico della società richiedente lo spostamento. Se invece la causa dello spostamento sarà considerata non oggettivamente di forza maggiore, la Lega continuerà a considerare valida la data prevista nel comunicato ufficiale.

Anticipi e posticipi delle gare sul normale calendario previsto possono essere stabiliti dagli organi della Lega competente, anche dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale, per motivi di ordine organizzativo, tecnico, o altre cause di forza maggiore.

Art. 13 - SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA

Per tutte le gare disputate dalle società affiliate i giocatori non possono prendere parte a più di una gara nella stessa giornata.

Art. 14 - I CAMPI DA GIOCO

- a) I campi da gioco devono rispondere alle norme previste dal regolamento del gioco calcio;
- b) i campi di gioco per essere considerati idonei allo svolgimento delle gare dovranno:
 - essere dotati di spogliatoi per le due società e per l'arbitro;
 - non presentare all'interno del recinto di gioco ostacoli (muri, fossati, ecc.) pregiudizievoli per l'incolumità delle persone;
 - essere dotati di mezzi idonei ad adempire l'accesso di estranei al terreno di gioco.

Art. 15 - IMPRATICABILITA' DI CAMPO

- a) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara;
- b) l'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi;
- c) l'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, ove siano presenti i capitani delle squadre . Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre;
- d) i comitati hanno la facoltà di rinviare anticipatamente d'ufficio le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, è tale da non permettere comunque la disputa delle gare stesse;
- e) i comitati territoriali competenti possono, per ragioni organizzative, prevedere inoltre norme particolari per stabilire l'impraticabilità del terreno di gioco oltre a quelle previste.

Art. 16 - L'OSSERVATORE DI LEGA

I comitati di Lega possono inviare sui campi di gara, loro incaricati in veste di OSSERVATORI con il compito di controllare l'andamento delle gare per le quali sono stati designati.

Gli osservatori, in caso di necessita', debbono assistere e tutelare l'Arbitro e i Guardalinee Ufficiali ed operare per evitare episodi antisportivi dei tesserati presenti sul campo di gara.

E' data facoltà agli Osservatori di Lega di sostare in ogni parte del recinto di gioco, ivi compreso il campo di gara, e possono esimersi, se non necessario, dal rilevare il loro mandato.

Gli Osservatori di Lega dovranno, per ogni gara alla quale sono stati designati, redigere il referto con l'annotazione di quanto avvenuto, e consegnarlo agli organi disciplinari per la valutazione di competenza.

Art. 17 - L'ORDINE PUBBLICO

- a) Le Società prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico anche su campi diversi dal proprio;
- b) a tale scopo le Società devono adottare tutti i provvedimenti atti a questo fine, ivi compresa (obbligatoria nel caso lo impongano i proprietari dell'impianto) la richiesta della presenza della Forza pubblica qualora lo ritengano necessario;
- c) l'inadempienza a quanto sopra verrà punita con le sanzioni previste per le infrazioni formali se non risultano accertate responsabilità di maggior gravità, per le quali le società sono passibili di ulteriori sanzioni.

Art. 18 - FACOLTA' DELLA LEGA

- a) Il Direttivo competente territorialmente, può in ogni momento disporre modificazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali anche attinenti la disciplina, che si rendono necessarie e/o opportune, per questioni di interesse generale, allo svolgimento dei Campionati o Tornei;
- b) le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul C.U. e non possono avere effetto retroattivo, salvo accordo di tutti i soggetti interessati alle disposizioni stesse. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni, o mezzi idonei, aventi efficacia immediata da riportare sul primo C.U. successivo.

Art. 19 - REGOLAMENTI TECNICI

Sono adottati quali regolamenti tecnici del gioco del Calcio a 11. Interpretazioni, precisazioni e correzione di eventuali errori materiali hanno piena efficacia dal momento della loro pubblicazione sul C.U., salvo casi di urgenza.

Parte Terza

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 1 - DOVERI E OBBLIGHI

- a) Le società affiliate ed i tesserati hanno il dovere dell'osservanza dei regolamenti e dello statuto della Lega UCP per ogni rapporto di natura agonistica, sociale ed economica;
- b) le società ed i tesserati hanno l'obbligo di tenere un comportamento di lealtà sportiva dentro e fuori dal terreno di gioco che non sia, comunque, lesivo per l'associazione, i suoi organi statutari, i suoi quadri tecnici;
- c) alle società e ai tesserati, che non si attengono ai doveri ed obblighi di cui ai punti a) e b), sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e gravità dell'inadempienza;

Art. 2 - ILLECITO SPORTIVO

- a) Rispondono di illecito sportivo le Società e i loro dirigenti e tesserati i quali compiano o consentano atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una o più gare, o altri atti che, comunque possano inficiare la regolarità di un Campionato o Torneo;
- b) le Società, i loro dirigenti e tesserati, hanno il dovere, in presenza di quanto detto nel precedente comma, di segnalare agli Organi della Lega di competenza, con tempestività, quanto a loro conoscenza diretta o indiretta; il Comitato procederà agli opportuni accertamenti e ai conseguenti provvedimenti; l'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con le sanzioni previste con gli art. 8 e 9 parte III del regolamento;
- c) gli Organi della Lega possono, comunque, intervenire d'ufficio su casi di illecito sportivo, anche se non esplicitamente denunciati o segnalati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE ALLA GARA

- a) Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi sul campo nei termini previsti dal regolamento e dalle norme di partecipazione. L'arbitro dovrà dare ugualmente inizio alla gara se le squadre si presentano entro i termini di attesa previsti, pari a 15 minuti, dai Comitati di competenza per i Campionati o Tornei, nelle norme di partecipazione. In tal caso saranno applicate le sanzioni disciplinari previste a carico delle squadre ritardatarie;
- b) le squadre, che non si presentano in campo entro i termini di tolleranza previsti, saranno considerate rinunciatarie alla gara a tutti gli effetti, salvo la comprovata esistenza di cause di forza maggiore.

Art. 4 - RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

- a) Le Società sono ritenute responsabili, oltre che nei casi esplicitamente previsti dal presente regolamento, anche per i comportamenti dei propri tesserati o sostenitori a titolo di responsabilità oggettiva;
- b) i tesserati rispondono direttamente delle infrazioni e possono essere chiamati a risponderne, a titolo di dolo o di colpa, se queste sono state perpetrate nei confronti di altri tesserati o di componenti gli organi della Lega, ivi compresi i quadri arbitrali;
- c) le società e i loro legali rappresentanti sono responsabili, comunque, oltre alle infrazioni e agli illeciti disciplinari dei propri tesserati, di danni da questi ultimi commessi a titolo di dolo alle persone e alle cose durante le gare; sono responsabili, inoltre, del comportamento dei propri sostenitori sul proprio campo e sugli altri campi;
- d) le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico quando sono prime nominate nel calendario delle gare;

- e) l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi di Lega competente non può essere invocata a nessun effetto;
- f) i Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione e affissione nella sede del Comitato di competenza.

**Art.5 - FACOLTA' DELL'ARBITRO
IN ORDINE ALL'INTERRUZIONE DELLE GARE
O ALLA PROSECUZIONE PRO-FORMA**

E' facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando si verificano fatti o situazioni tali che egli, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, dei guardalinee e dei giocatori o, comunque, da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa Proforma, per fini cautelativi o di ordine pubblico. E' inoltre facoltà dell'arbitro astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate ad esservi.

Art.6 - FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

Verificandosi, nel corso di una gara, fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi disciplinari stabilire se essi abbiano avuto decisa influenza sulla regolarità della gara. Spetta ad essi stabilire se dichiarare regolare il risultato acquisito sul campo, oppure adottare decisioni diverse, quali il provvedimento di punizione sportiva o annullamento della gara. Quanto previsto dal presente articolo deve intendersi per fatti o situazioni non esplicitamente previste dal presente regolamento.

TITOLO II - LE SANZIONI

Art.1 - PUNIZIONE SPORTIVA

- a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se ad essa più favorevole. Il risultato della punizione sportiva è da considerarsi utile nel computo delle reti per la formazione della classifica;
- b) la punizione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate, quando la responsabilità dei fatti di cui al comma precedente risulta di entrambe;
- c) la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle società che non ottemperano all'obbligo di presentarsi in campo nei tempi previsti (RINUNCIA); in tal caso, oltre alla perdita della gara, è inflitta la penalizzazione di un punto in classifica generale. Il punto di penalizzazione può non essere applicato in casi di mero ritardo. E' invece obbligatorio applicarlo in caso di non presentazione sul campo;
- d) la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla *Società che fa accedere al recinto di gioco atleti o dirigenti squalificati* o irregolarmente tesserati, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla partita, nonché utilizza come guardalinee soggetti squalificati o inibiti o non legittimati a ricoprire tale funzione.
La posizione irregolare dei giocatori di riserva, *eccetto il caso di tesserati squalificati regolato dalla disposizione precedente del presente comma*, determina la punizione sportiva solo se questi vengono utilizzati nella gara;
- e) quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti non classificabili con quanto previsto nei commi precedenti, spetta agli Organi disciplinari della Lega Calcio stabilire se e in quale misura possano avere influito sul regolare svolgimento della gara. In tal caso possono essere presi provvedimenti diversi dalla punizione sportiva della gara, ivi compresa la ripetizione della

stessa;

- f) non comportano la punizione sportiva, ma le sanzioni previste dai successivi articoli del presente regolamento, le infrazioni di prendere parte a gare prima dell'età prevista per parteciparvi, e di partecipare a più di una gara in violazione dei tempi di riposo previsti, nonché ogni altra infrazione ad obblighi che comportino meri adempimenti formali.

Art.2 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'

- a) Le Società che si rendono responsabili delle violazioni dei Regolamenti, Statuti e ogni altra norma emanata dalla Lega, ivi compresi gli obblighi di natura economica, nonché di ogni altra disposizione ufficiale, sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti, con una o più delle seguenti sanzioni:
- 1) ammonizione e deplorazione;
 - 2) ammenda;
 - 3) ammenda con diffida;
 - 4) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - 5) esclusione dal Campionato o Torneo;
 - 6) sospensione a tempo determinato dall'attività;
- b) alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dal seguente regolamento;
- c) alle società che fanno partecipare alle gare giocatori che risultino non avere titolo legittimo a prendervi parte, viene inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per tutte quelle gare cui hanno partecipato nel corso del medesimo Campionato o Torneo in posizione di illegittimità. Nel caso di Campionato o Torneo a diverse fasi di svolgimento, il provvedimento della punizione sportiva non può essere applicato, retroattivamente, nelle gare della fase ormai definita ed omologata, ma verrà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento;
- d) l'intervento di ufficio da parte degli Organi della Lega è possibile entro 30 giorni dalle gare. Tuttavia i fatti irregolari, trascorso tale termine, non si prescrivono ed in caso di ulteriori infrazioni, per cui si aprono nuovi termini, sono pienamente perseguibili ed è pienamente applicabile la regola della retroattività.
Il limite di 30 giorni e la retroattività devono comunque intendersi subordinati alla durata della fase interessata.

Art.3 - SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

- a) I Dirigenti e i giocatori che si rendono responsabili della violazione dei Regolamenti, Statuti e Norme di partecipazione, nonché di ogni altra disposizione ufficiale emanata dalla Lega, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
- 1) ammonizione;
 - 2) ammonizione con diffida;
 - 3) squalifica per una o più giornate di gara;
 - 4) squalifica o inibizione a tempo determinato;
- b) ai giocatori che si tesserano e che partecipano ad attività per più di una società, o partecipano a gare in violazione delle norme che disciplinano eventuali convenzioni con altre organizzazioni sportive, si applica la squalifica non inferiore ai 6 mesi. Il tesseramento viene di fatto convalidato al momento della partecipazione alla gara;
- c) ai giocatori che partecipano ad una gara avendo a carico provvedimento di squalifica o inibizione in corso, viene inflitta una squalifica non inferiore a 1 mese e non superiore ai 6 mesi cumulabile con il precedente provvedimento disciplinare.
- d) le medesime sanzioni sono applicate ai dirigenti che si rendono responsabili dei fatti di cui alle lettere b) e c);
- e) ai dirigenti possono essere inflitte sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità e alla natura dei fatti, qualora ricorrano circostanze di responsabilità oggettiva per le infrazioni di cui alle lettere b) e c) commesse dai giocatori della propria squadra.

- f) nel caso in cui un Giocatore venga visto giocare in Squadre diverse da quella Ufficiale, per sanzionare lo stesso sarà necessario:
- prova inconfutabile, quale il verdetto emesso da un Dirigenti di Lega che abbia visto il Tesserato.
 - richiesta di documenti provanti la frequenza del Campionato della Lega in questione (quali Tesseramento, Gare svolte, Distinte Ufficiali).
 - nel caso di *reclamo* di una Società iscritta al Campionato UCP, la Commissione si assume l'onere di verificare gli eventi e decidere autonomamente le Sanzioni previste dal Regolamento.
- g) la sanzione a carico del Tesserato, di cui al precedente punto, è stabilita nella *squalifica del Tesserato stesso per tutto il Campionato in corso*.

Art.4 - SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi della disciplina sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione di ogni attività a carico di tesserati nei cui confronti è istituito o in corso di espletamento un provvedimento disciplinare. La sospensione cautelare può essere disposta nei confronti del Capitano della squadra, qualora non collabori spontaneamente nell'individuare tesserati della propria squadra responsabili di infrazioni o violazioni, nonché atti di violenza fisica e verbale e di cui l'arbitro non abbia potuto accertare l'identità. La sospensione cautelare ha durata massima di 2 mesi.

Art.5 - RECIDIVITA' ED INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

La società, il giocatore e il tesserato in genere che, dopo aver subito nel corso della medesima stagione sportiva una sanzione disciplinare per una qualsiasi violazione delle norme statutarie, regolamentari, nonché disposizioni emanate dai Comitati di competenza, ne commette altre della stessa natura, è passibile di un'aggravamento della sanzione.

Per fatti gravi di violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio o comunque scadute nel precedente triennio ed inflitte in epoca antecedente.

I limiti e l'entità dell'aggravamento della sanzione, in base alla natura e gravità delle responsabilità nonché dei precedenti, sono fissati dagli Organi disciplinari della Lega.

Art.6 - SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Nel corso del medesimo Campionato o Torneo, la quarta, la settima, la nona ed ogni successiva ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e di gare, comporta per il medesimo la squalifica di una giornata di gara. Ogni giornata di squalifica inflitta ad un tesserato, che non comporti già di per se una sanzione pecuniaria, comporta un'ammenda di € 6,00 per giornata inflitta (in caso di squalifiche a tempo si contano le giornate da lì a fine della squalifica)

Art.7 - SQUALIFICA AUTOMATICA

I tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso di una gara devono automaticamente considerarsi squalificati per una giornata di gara da scontarsi nella gara immediatamente successiva (e questo comporta automaticamente un'ammenda di € 6,00). Resta salva la facoltà degli Organi Disciplinari di erogare sanzioni maggiori o annullare la giornata di squalifica (per errore o perché risulta sufficiente la sanzione dell'espulsione se dovuta alla applicazione di particolari innovazioni delle Regole del Giuoco: il fallo "ultimo uomo" viene punito, con l'espulsione del giocatore e con la sanzione di doppia ammonizione (a parte il caso che venga considerato atto violento). Quest'ultimo caso deve comunque essere esplicitamente pubblicato o comunicato come previsto dall'art. 14. In mancanza di comunicazioni la squalifica deve intendersi comunque esecutiva. E' facoltà dei comitati, tramite le norme di partecipazione, non applicare l'automatismo qui previsto.

Art. 8 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI

- a) Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dai seguenti comma del presente articolo e dall'articolo 13;
- b) il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la squalifica nelle

gare ufficiali del Campionato o Torneo e nella squadra cui partecipava e giocava quando ha commesso l'infrazione punita con la squalifica. I tesserati di società con più squadre colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate non possono svolgere attività con nessuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata tenuto conto che per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare;

- c) le gare, ove le sanzioni a carico dei tesserati squalificati per una o più giornate si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Non può, però, essere ritenuta scontata la squalifica di un tesserato nel caso di gara a cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria;
- d) le sanzioni di squalifica o inibizione, per una o più giornate di gare che non possono essere interamente scontate nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, debbono essere scontate nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato società;
- e) i tesserati colpiti da provvedimento di squalifica o inibizione a tempo determinato non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Lega (e in base a eventuali convenzioni in altre organizzazioni sportive), fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione;
- f) tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, se non comunicati ufficialmente per iscritto dal Comitato di Lega, *tramite mezzo ritenuto idoneo allo scopo*. Le comunicazioni della Lega hanno efficacia immediata. Anche al Comunicato Ufficiale può essere dato valore di documento con efficacia immediata tramite le norme di partecipazione;
- g) le squalifiche a giornate possono essere scontate in campionati e/o tornei diversi, anche per livello territoriale, da quelli in cui sono state comminate, purché collegati tra di loro da meccanismi di retrocessione e/o promozione o per altro titolo sportivo. Le norme di partecipazione devono precisare l'ambito entro il quale i tornei devono essere considerati un'unica entità ai fini della esecuzione delle sanzioni. In assenza di precisazioni le sanzioni devono essere scontate nell'ambito territoriale del comitato di competenza e secondo quanto previsto dai comma precedenti.

Art. 9 - LA PRESCRIZIONE

- a) Le sanzioni disciplinari di ammonizione o di diffida si prescrivono al termine del campionato o torneo nel quale sono state inflitte;
- b) le sanzioni di squalifica o inibizione, per una o più giornate di gara, inflitte a tesserati si prescrivono al termine della prima stagione successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa;
- c) le sanzioni disciplinari e pecuniarie a carico delle società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui sono state inflitte;
- d) i diritti di natura economica, vantati dalla Lega Calcio nei confronti di società, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è sorto il diritto stesso.
La richiesta, formulata per iscritto dal competente Comitato di Lega, di adempimento dell'obbligazione in essere interrompe il decorso della prescrizione.

Art. 10 - IMPUGNABILITA' DELLE SANZIONI

- a) Le sanzioni erogate dagli organi di disciplina sono impugnabili, in base alle norme previste per la presentazione dei Reclami, salvo quelle previste ai seguenti comma b) e c);
- b) non possono essere impugnate, di fronte agli organi disciplinari di appello, la squalifica fino a due giornate di gara o fino a 15 giorni, in caso di squalifica a tempo determinato, salvo documentabili casi di errore di fatto o di persona;
- c) non sono impugnabili, parimenti, le ammende per inadempienze formali e quelle, comunque motivate, fino a € 15,00, salvo comprovati casi di errore;
- d) nei tornei di breve durata ed in successione rapida di gare è possibile stabilire nelle Norme di Partecipazione che le decisioni attinenti l'omologazione delle gare sono impugnabili SOLO in prima ed unica istanza;

- e) l'aggravamento delle sanzioni disciplinari può essere richiesto solo dagli organi della Lega;
- f) l'impugnazione dei provvedimenti non ne sospendono l'esecutività.

Art. 11 - ENTITA' DELLE SANZIONI PECUNIARIE

L'entità delle sanzioni a carico di Società per le varie infrazioni e violazione dello Statuto, dei regolamenti e delle norme di partecipazione, è decisa dall'organo disciplinare di competenza, salvo per quanto concerne:

- a) **Ammende per rinuncia preavvisata alla gara**
 - 1) € 15,00
 - 2) Il preavviso si intende operante solo se dato con 48 ore di anticipo sull'orario ufficiale per iscritto.
 - 3) Per i tornei a breve durata o i campionati a fase di durata limitata è facoltà dei Comitati di competenza stabilire la sanzione dell'esclusione e dell'incameramento della cauzione alla prima e seconda rinuncia comunicandolo nelle norme di partecipazione.
- b) **Ammenda per rinuncia non preavvisata alla gara**
l'ammenda deve essere applicata in misura pari a €50,00 per la prima volta e di € 75,00 le volte successive
- c) **Ammenda per infrazioni agli adempimenti formali**
le entità delle ammende per infrazioni formali quali il ritardo nella presentazione delle note di gara, per il ritardato inizio della gara medesima, per la non regolamentare osservanza delle norme che prevedono l'equipaggiamento (maglie, palloni, ecc.), il numero non completo di giocatori e tutte le altre norme che prevedono adempimenti formali sono stabilite dai Comitati di competenza all'inizio della stagione sportiva e dovranno essere comprese fra il minimo ed il massimo, indicati nella tabella delle sanzioni disciplinari. Nelle ultime gare dei Tornei l'ammenda per numero insufficiente di giocatori può essere aumentata fino a due volte.
- d) **Ammenda per infrazioni disciplinari**
la loro entità sarà decisa di volta in volta, in base alla natura e gravità delle infrazioni, dagli Organi della disciplina competenti.

Art. 12 - ENTITA' DELLE SANZIONI DI SQUALIFICA O INIBIZIONE

La entità delle squalifiche, inibizioni e sospensioni, sarà decisa di volta in volta, in relazione alla gravità e natura delle infrazioni commesse, dagli organi della disciplina competenti, in base a quanto previsto dalla tabella indicativa del titolo V del presente regolamento di disciplina.

Art. 13 - PRELIEVO COATTIVO

- a) Per le Società inadempienti economicamente nei confronti della Lega UCP-ENDAS può essere adottato il prelievo COATTIVO, tramite l'arbitro prima dell'inizio della gara;
- b) il rifiuto di ottemperare a questa richiesta fa obbligo all'arbitro di non dare inizio alla gara, con la conseguenza di ritenere la Società rinunciataria alla medesima;
- c) su esposto o diretta conoscenza per l'inosservanza di quanto previsto all'art. 1 del presente regolamento di disciplina;
- d) il prelievo delle inadempienze economiche della società può essere effettuato anche direttamente dal Comitato di Lega con comunicazione ufficiale (per iscritto o tramite C.U.) nel termine in cui tali inadempienze dovranno essere sanate.
In tal caso e in mancata ottemperanza dell'obbligo, il comitato disporrà la non effettuazione della gara con le conseguenze per la Società inadempiente previste per la rinuncia.

TITOLO III - GLI ORGANI DI DISCIPLINA

Art. 1 - ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA

Gli organi della Lega, preposti all'applicazione della disciplina sportiva per le violazioni alle norme regolamentari e per l'omologazione delle gare, sono i seguenti:

- a) *Commissioni giudicanti* (1^a istanza)
Sono istituite e operanti ai livelli provinciale (o locale);
- b) *Commissioni disciplinari* (2^a istanza)
Sono istituite e operanti ai livelli provinciale (o locale);
- c) Commissione straordinaria del Direttivo

Art. 2 - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

Gli organi di disciplina della Lega hanno la seguente composizione e durata in carica:

- a) Commissione Giudicante o *giudice unico* (1^a istanza)
L'organo disciplinare di 1^a istanza può essere strutturato in commissione o in giudice unico. Il consiglio direttivo del comitato competente deve necessariamente indicare nelle norme di partecipazione al campionato, la composizione e strutturazione dell'organo disciplinare di 1^a istanza.
La commissione giudicante è composta da tre a cinque membri, di cui uno assume la veste di responsabile, nominati dai consigli direttivi di competenza.
Devono tenere conto nella loro composizione delle varie componenti della Lega (società, tesserati, arbitri). I loro membri non possono ricoprire gli incarichi di presidente e vice-presidente del comitato di Lega competente.
Il giudice unico viene nominato dal consiglio direttivo del comitato di Lega di competenza.
Il giudice unico non può ricoprire, oltre all'incarico di presidente o vice-presidente del comitato di Lega competente, anche la funzione di atleta, arbitro, o dirigente di società sportiva.
- b) Commissioni Disciplinari (2^a istanza)
Sono composte da tre a cinque membri, di cui uno assume la veste di responsabile, NOMINATI dal Consiglio Direttivo di competenza; la carica dei membri è incompatibile con l'appartenenza all'ORGANO DISCIPLINARE DI PRIMA ISTANZA e con gli incarichi di Presidente e Vice-presidente di Lega; devono, possibilmente, tener conto nella loro composizione delle varie componenti della Lega;
- c) Commissione Straordinaria del Direttivo
- d) gli Organi disciplinari rimangono in carica, di norma, per la durata statutaria degli Organi elettivi della Lega che li nominano.

Art.3 - COMPETENZE DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

- a) *Organi di prima istanza (Commissioni giudicanti)*
Gli Organi di prima istanza hanno competenza per quanto concerne:
 - la regolarità dello svolgimento delle gare, salvo le decisioni tecniche e disciplinari prese dall'arbitro in campo a norma di regolamento;
 - la posizione regolare dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
 - le sanzioni disciplinari da adottare verso le società e i tesserati in base ai referti di gara;
 - la regolarità dei tesseramenti;
 - gli illeciti sportivi;
 - le violazioni di cui all'art. 1 del regolamento di disciplina;
- b) *Organi di seconda istanza (Commissioni disciplinari)*
Le Commissioni Disciplinari hanno competenza sui reclami e i ricorsi avverso le decisioni degli

organi disciplinari di prima istanza.

c) *Competenze giurisdizionali degli Organi di disciplina*

La competenza giurisdizionale degli Organi di Disciplina è la seguente:

1) *commissione giudicante e disciplinare (prima e seconda istanza)* per le attività relative dei comitati nei quali è stata nominata.

d) nei ricorsi di seconda e terza istanza gli Organi devono decidere in merito all'oggetto ed alle richieste del ricorso. Non possono quindi decidere aggravamenti di sanzioni se non in presenza di un ricorso da parte degli Organi di Lega che li richieda.

Se vengono rilevati fatti nuovi non giudicati nelle istanze precedenti (esclusi i casi di revocazione) la documentazione relativa a questi fatti deve essere inviata all'organo competente.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

- a) Le Commissioni devono deliberare in presenza della maggioranza dei loro membri;
- b) qualora si verifichi l'assenza del responsabile sarà il membro più anziano ad assumerne tale compito;
- c) in caso di discordanza fra i membri si dovrà votare a maggioranza. Il voto del Responsabile diventa determinante in caso di parità.;
- d) alle riunioni delle Commissioni (2^a istanza) può partecipare, senza diritto di voto, un membro rappresentante della Commissione Giudicante interessata;
- e) le decisioni degli organi di disciplina devono essere motivate e rese note a mezzo dei Comunicati Ufficiali, nella loro integrità;
- f) è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate e di prendere visione degli atti ufficiali nei casi di ricorso esclusa la 1^a istanza;
- g) gli organi di disciplina possono avvalersi del contributo di esperti esterni, che in nessun caso hanno diritto al voto nelle sedute;
- h) gli organi di disciplina possono chiedere al Presidente di Lega competente di procedere ad accertamenti utili allo svolgimento dei giudizi. A questo scopo il Presidente di Lega può incaricare dirigenti e consulenti per espletare indagini supplementari.

TITOLO IV - I PROCEDIMENTI

Art. 1 - INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1) *Organi disciplinari di prima istanza*

I procedimenti sono instaurati:

a) d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali di gara (Referto arbitrale, referto G.U., referto dell'eventuale osservatore di Lega, *Referto dell'eventuale osservatore speciale*), per quanto in essi esplicitamente annotato sull'andamento della gara, sui comportamenti dei tesserati durante il suo svolgimento, sulla regolarità dei partecipanti alla medesima, all'inosservanza *dei doveri* di cui all'art. 1. Per quest'ultimo caso sono documenti ufficiali quelli prodotti dal Presidente di Lega in ordine a fatti non attinenti lo svolgimento delle gare.

b) su reclamo delle società per quanto concerne:

- a regolarità di svolgimento delle gare
- la posizione irregolare dei tesserati che hanno partecipato alla gara

c) su esposto o conoscenza diretta per ciò che attiene le violazioni dell'art. 1.

2) *Commissioni Disciplinari (2^a istanza)*

I procedimenti sono instaurati avverso le decisioni adottate in prima istanza:

- a) su reclamo
- b) su ricorso del Presidente di Lega competente

c) *su ricorso del responsabile della commissione arbitrale competente, su apposita richiesta scritta e motivata dall'arbitro avente interesse diretto, nel solo caso di errore tecnico rilevato dall'organo disciplinare di prima istanza;*

3) *Commissione Straordinaria del Direttivo*

I procedimenti sono instaurati avverso le decisioni adottate in seconda istanza:

a) su ricorso della Società

b) su ricorso del Presidente di Lega competente

c) *su ricorso del responsabile della commissione arbitrale competente, su apposita richiesta scritta e motivata dall'arbitro avente interesse diretto, nel solo caso di errore tecnico rilevato dall'organo disciplinare di seconda istanza.*

I ricorsi possono essere inoltrati solo in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) il ricorrente è in grado di presentare nuovi e sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto, nei precedenti procedimenti;
- 2) se nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto;
- 3) se è stato omesso l'esame di un fatto determinante, sconosciuto al momento del precedente procedimento;
- 4) se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false;
- 5) se per causa di forza maggiore comprovata, la parte non ha potuto, nel precedente giudizio, fornire documenti utili alla decisione.

Qualora queste circostanze non si verificano, l'esame del ricorso è precluso.

Non possono inoltre essere presi in esame reclami già respinti in precedenti istanze per vizio di forma, salvo il fatto che il motivo del ricorso stesso non sia l'impugnazione del vizio di forma.

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati ad interporre reclamo -in base alla normativa stabilita dal presente regolamento- le società, i tesserati, gli organi della Lega ai vari livelli. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto. Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara.

Nei casi di illecito sportivo e di partecipazione irregolare di tesserati sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse, compreso l'interesse di classifica.

I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità appresso indicate:

a) *Reclami presso la Commissione Giudicante (1^a istanza)*

I reclami in prima istanza devono essere presentati entro sette giorni dalla gara stessa, il reclamante dovrà far pervenire tramite raccomandata, o consegnare a mano, i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia -tramite raccomandata- alla società direttamente interessata al giudizio. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata, assieme alla relativa tassa (30 €), al plico consegnato all'organo di disciplina.

La controparte può in un tempo massimo di tre giorni dalla data del ricevimento di copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla Commissione Giudicante.

b) *Reclami presso la Commissione Disciplinare (2^a istanza)*

I reclami presentati in seconda istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati, entro i sette giorni successivi la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, queste dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata. Copia del reclamo deve essere inviata (per raccomandata o per consegna a mano controfirmata dal Comitato) anche alla Commissione di 1^a istanza. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata, insieme alla tassa reclamo (€ 30), al plico inviato alla Commissione Disciplinare.

c) *Reclami presso la Commissione Straordinaria del direttivo*

Le società o comunque gli aventi diritto che intendono interporre appello dinanzi la C.S.D. devono presentare il proprio ricorso entro i sette giorni successivi la data di pubblicazione della decisione di seconda istanza sul C.U. Nei casi previsti ai punti 2), 3), 4), 5) dell'articolo

precedente alla C.S.D. non è previsto termine temporale.

Non possono invece essere proposti reclami avverso la archiviazione di gare di manifestazioni ormai concluse e omologate. Il reclamo, completo dei requisiti richiesti, deve essere consegnato al Comitato di Lega competente per territorio, che rilascerà ricevuta dell'avvenuto deposito. Nel tempo massimo di 5 giorni il Presidente del Comitato allegherà all'esposto tutti gli atti ufficiali relativi alla gara in esame, nonché copia dei Comunicati Ufficiali riportanti le precedenti decisioni assunte, e curerà l'inoltro dell'intero incartamento alla C.S.D. . Qualora la materia in esame interessi direttamente una terza parte, la reclamante depositerà presso il comitato locale copia del reclamo, che verrà inoltrata all'interessata a cura della segreteria del comitato entro due giorni dall'avvenuto deposito. La società chiamata in causa può, entro il tempo medesimo di 5 giorni, inviare direttamente al C.S.D. una memoria con le proprie deduzioni.

- d) In tutte le istanze di giudizio non sono ammessi reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica e approssimativa. Le parti hanno facoltà di non far seguito al preannuncio di reclamo o di ritirarlo prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro non ha effetto nei casi di illecito sportivo, per la posizione irregolare dei giocatori o per procedimenti aperti a seguito di iniziativa degli Organi della Lega;
- e) la mancata osservanza delle modalità specificate nel presente articolo e, in particolare l'omesso pagamento della tassa reclamo, il mancato invio della copia del reclamo alla controparte, la mancata presentazione della ricevuta attestante tale invio nonché l'omesso preannuncio telegrafico per i reclami in prima istanza e il mancato rispetto dei termini di presentazione dei reclami, costituiscono vizio di forma e precludono l'esame dei reclami stessi. I termini di presentazione, qualora scadessero in giorno festivo, vengono prorogati al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza;
- f) le Commissioni di seconda istanza (Commissioni Disciplinari), e di terza istanza (C.S.D.), dovranno, comunque, dare esito ai ricorsi, emettendo la relativa delibera, entro i seguenti termini temporali:
 - 1) 21 gg., prorogabili fino a un massimo di 30, dal momento della presentazione, per i ricorsi di seconda istanza;
 - 2) 40 gg., prorogabili fino a un massimo di 60, dal momento della presentazione, per i ricorsi di terza istanza;

Qualora i suddetti termini non vengano rispettati il ricorso dovrà essere avvocato dall'istanza superiore, d'ufficio o su esposto della parte reclamante.

Art. 3 - PROCEDURA DI URGENZA

- a) Per i soli reclami inerenti la regolarità dello svolgimento delle gare o la posizione irregolare dei giocatori alle medesime, può essere adottata la procedura d'urgenza;
- b) la procedura d'urgenza è obbligatoria quando il reclamo è influente per il proseguimento regolare dell'attività;
- c) i termini per la presentazione dei reclami di urgenza (con tutte le procedure previste per i reclami ordinari) sono per ogni istanza di tre giorni dalla data della gara o del C.U. cui si riferisce;
- d) per i reclami di cui alla sola lettera a) la tassa è doppia di quella prevista per la procedura normale. La procedura d'urgenza, quando obbligatoria, non comporta raddoppio della tassa. Quando non obbligatoria la tassa deve essere comunque doppia. Sta all'Organo di Disciplina valutarne l'opportunità ed eventualmente provvedere alla restituzione, a prescindere dall'esito, della somma versata in eccesso qualora non venisse riscontrata l'esigenza;
- e) le competenti commissioni di disciplina dovranno dare esito ai ricorsi non oltre i 7 gg. dalla presentazione dei medesimi;
- f) nei tornei di breve durata ed a rapida successione di gare la procedura d'urgenza è sempre obbligatoria. Inoltre i termini e le modalità di presentazione possono essere ridotti e modificati con le norme di partecipazione.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DI PROVA

- a) Per la regolarità della gara gli unici documenti facenti testo sono quelli ufficiali di gara:
- referto dell'arbitro
 - referto del G.U.
 - referto dell'osservatore di Lega
 - referto dell'osservatore speciale
 - documenti esposti prodotti ai sensi dell'art. 1
 - filmati
- b) per la posizione dei tesserati e la legittimità della loro partecipazione fanno testo:
- i documenti ufficiali di gara sopracitati
 - la documentazione ufficiale agli atti della Lega
 - la documentazione ufficiale rilasciata da altre organizzazioni sportive.
- Per i casi di cui all'ultimo capoverso, il Consiglio di Lega dovrà cooperare per rendere possibile l'acquisizione di tale documentazione, in particolare dovrà rilasciare credenziale alla società interessata ove fosse indispensabile per ottenere da altre organizzazioni la documentazione necessaria;
- c) nei ricorsi la documentazione di prova, nei casi di partecipazione illegittima di tesserati alla gara, deve essere prodotta dalla reclamante quando non disponibile direttamente da parte della Lega UCP;
- d) nei casi di illecito sportivo, di partecipazione irregolare di tesserati alle gare fa testo anche la documentazione acquisita dagli organi della Lega indipendentemente dai documenti citati nei comma precedenti.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Tutte le decisioni prese dagli organi di disciplina devono obbligatoriamente essere pubblicate sul C.U..

Per le decisioni prese dalla C.S.D. esse saranno comunicate, oltre che sul C.U., anche direttamente al ricorrente con lettera raccomandata.

Le decisioni della C.S.D., essendo inappellabili, possono essere comunicate, nei termini previsti, limitatamente al dispositivo. Le deliberazioni complete possono essere inviate successivamente.

Art. 6 - TASSA PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tutti i reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa.

Le tasse da accompagnare ai reclami sono così fissate:

Commissione Giudicante (2^a istanza): € 30,00

Commissione Straordinaria del Direttivo € 50,00

Le tasse dei reclami accolti, seppure parzialmente, vengono restituite. Vengono invece incamerate trattenendole direttamente dalla cassa in ogni caso diverso.

TITOLO V - LE TABELLE

Art. 1 - TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA COPPA DISCIPLINA

Per determinare, nei vari Campionati o Tornei, la speciale Coppa Disciplina, sono applicati i seguenti punteggi in relazione a:

- a) *sanzioni a carico delle società*
- | | |
|--|----------|
| 1) Ammonizione e deplorazione | punti 10 |
| 2) Ammonizione con diffida | punti 20 |
| 3) Penalizzazione punti in classifica
(per ogni punto oltre ai punti determinati per le altre infrazioni) | punti 30 |
| 4) Ammenda per comportamenti antisportivi
dei propri sostenitori a seguito | punti 20 |
| 5) Ammenda per comportamenti antisportivi
dei propri tesserati | punti 40 |
| 6) Ammenda per atti di violenza dei propri tesserati | punti 50 |
| 7) Infrazione agli adempimenti formali (liste incomplete o mal scritte ecc) | punti 3 |
| 8) Punizione sportiva della perdita della gara | punti 30 |
| 9) Inadempimento al Ristoro dell'Arbitro e squadra ospite | punti 15 |
| 10) Insufficiente disponibilità di palloni | punti 10 |
- b) *sanzioni a carico dei tesserati*
- | | |
|---|----------|
| 1) per ogni ammonizione e diffida | punti 10 |
| 2) per ogni giornata di squalifica
(escluso il caso di somma di ammonizioni in gare diverse) | punti 20 |
- squalifiche a tempo*
- | | |
|--|----------|
| 4) per ogni mese o frazione di quindici giorni | punti 80 |
|--|----------|

Art. 2 - TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

La presente tabella è stata istituita con il preciso intento di dotare le Commissioni preposte alla disciplina sportiva, a tutti i livelli, di uno strumento che aiuti ad una applicazione delle sanzioni e nel giudizio delle violazioni.

La presente tabella, delle «Violazioni regolamentari» e delle conseguenti sanzioni, è stata redatta allo scopo di:

- 1) applicare su tutto il territorio nazionale e in tutte le istanze territoriali uguali parametri disciplinari e di conseguenza uguale considerazione delle varie violazioni regolamentari;
- 2) evitare che vi siano diverse e disparate rubricazione, sia nella considerazione delle violazioni sia nelle sanzioni conseguenti.

Le Commissioni Disciplinari nelle varie istanze dovranno attenersi ai seguenti criteri di massima:

- a) attenersi, nel rubricare e comminare sanzioni, alla presente tabella fatto salvo il giudizio autonomo e responsabile in merito all'entità e gravità dei fatti;
- b) mantenere, comunque, le sanzioni -una volta individuato il tipo di responsabilità- entro i limiti minimi e massimi previsti dalla presente tabella;
- c) applicare sanzioni maggiori solo nei casi previsti dalla presente regolamentazione e lasciati al giudizio di merito delle varie Commissioni;
- d) applicare le eventuali deroghe o integrazioni, decise dai Comitati territoriali e previste dal regolamento (vedi tempi di attesa ed altre disposizioni organizzative di carattere locale), considerandole con il parametro alla presente tabella previsto per il medesimo tipo di responsabilità;
- e) valutare attentamente il tipo di responsabilità e ricercare nella presente tabella, ove non fosse specificatamente previsto, il parametro più assimilabile e omologo;
- f) è facoltà degli Organi Disciplinari di infliggere le squalifiche a giornate fino ad un massimo di 6.

Art. 3 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'

1) *Violazioni ad adempimenti formali non pregiudizievoli per la regolare effettuazione della gara.*

- a) Ritardata presentazione note di gara: € 10,00
- b) Ritardata presentazione in campo della squadra entro i tempi massimi previsti: i tempi massimi saranno quelli previsti dalle norme di partecipazione dei Campionati o Tornei: € 10,00
- c) Note di gara incomplete o errate: € 5,00
- d) Palloni in numero insufficiente o inferiore a quello previsto dal regolamento: € 5,00
- f) Altri adempimenti formali: € 5,00/15,00
- g) Le società che non utilizzano le tabelle ufficiali per indicare i numeri di maglia dei giocatori sostituiti e dei giocatori entranti, viene comminata una sanzione € 5,00

Mancato ristoro dell'Arbitro e squadra avversaria: € 15,00;
Inizio gara con giocatori insufficienti (meno di 11) € 10,00 cad.

2) *Violazioni ad adempimenti che impediscono la regolare effettuazione della gara*

- a) Presentazione della squadra sul campo oltre il ritardo massimo previsto dal regolamento: € 25,00
- b) Insufficiente disponibilità dei palloni prevista dal regolamento tale da impedire il proseguimento della gara: € 25,00
- c) Rifiuto a mettere a disposizione il guardalinee di parte: € 50,00
- d) Inadempienze di altri obblighi che impediscono la regolare effettuazione della gara (rifiuto di cambiare maglia, di presentare documentazione richiesta, ecc): € 5000

3) *Comportamenti antisportivi dei sostenitori al seguito*

- a) Vie di fatto con sostenitori avversari: 1^a ammenda € 25,00
2^a ammenda € 60,00
(per altre recidività oltre la seconda ammenda, valutare l'opportunità in relazione all'entità e gravità dei fatti di infliggere penalizzazioni di punti o esclusione dal campionato o torneo)
- b) Vie di fatto con D.G., guardalinee uff. dirigenti di Lega: 1^a ammenda € 50,00
2^a ammenda € 100,00
(per altre recidività oltre la seconda ammenda, valutare l'opportunità in relazione all'entità e gravità dei fatti di infliggere penalizzazioni di punti o esclusione dal campionato o torneo)
- c) Offese continuate nei confronti di:
 - tesserati della squadra avversaria: 1^a ammenda € 15,00 + amm.
2^a ammenda € 25,00 + diffida
3^a ammenda € 35,00 + diffida
4^a ammenda € 50,00 + diffida
(anche per successive)
 - arbitro o guardalinee ufficiali o dirigenti di Lega: 1^a ammenda € 25,00
2^a ammenda € 35,00

3^a ammenda € 45,00 + amm.
4^a ammenda € 70,00 + diffida
(anche per successive)

d) Minacce, intimidazioni, atteggiamenti aggressivi nei confronti di:

- tesserati squadra avversaria:

1^a ammenda € 30,00
2^a ammenda € 40,00
3^a ammenda € 60,00 + amm.
4^a ammenda € 100,00 + diffida

(per successive infrazioni, oltre a multa di € 10000 esclusione dal Campionato o Torneo)

- arbitro, guardalinee ufficiali, dirigenti di Lega:

1^a ammenda € 35,00
2^a ammenda € 50,00 + amm.
3^a ammenda € 80,00 + diffida
4^a ammenda € 160,00 ed esclusione dal Camp. o Torneo

e) Responsabilità oggettiva:

- nel caso in cui si verificassero fatti gravi in campo e fuori dal campo si valuterà la responsabilità oggettiva della società coinvolta con una pena (oltre alla squalifica del campo) di € 50,00. La recidività da € 100,00 a € 200,00
- i tifosi di casa o al seguito rientrano nella responsabilità oggettiva e quindi soggetta a sanzioni a seconda della gravità del caso, come sopra
- viene valutata inoltre la responsabilità oggettiva, di giocatori e dirigenti per offese e vilipendio verso l'associazione e i suoi rappresentanti nei suoi vari organi con la squalifica e l'ammenda da € 50,00 a € 200,00

4) *Comportamenti antisportivi dei propri tesserati (più persone in concorso fra loro)*

a) Proteste vivaci e generalizzate nei confronti di :

- tesserati avversari, pubblico:

1^a ammenda € 1500
2^a ammenda € 25,00 + amm.
3^a ammenda € 35,00 + diffida
(anche per successive)

- arbitro, guardalinee ufficiali, dirigenti di Lega:

1^a ammenda € 15,00
2^a ammenda € 25,00
3^a ammenda € 35,00 + amm.

(per ulteriori recidività aggravamento ammenda fino a € 50,00 ed applicazione altre sanzioni come diffida e penalizzazione punti in classifica)

b) Offese e intimidazioni nei confronti di:

- tesserati avversari, pubblico:

1^a ammenda € 1500
2^a ammenda € 25,00 + amm.
3^a ammenda € 35,00 + diffida
4^a ammenda € 50,00 + diffida
(anche per successive)

- Arbitro, guardalinee ufficiali, dirigenti di Lega:

1^a ammenda € 18,00
2^a ammenda € 25,00 + amm.
3^a ammenda € 50,00 + diffida

(in caso di ulteriori recidive, oltre la terza ammenda, sono applicabili ulteriori sanzioni)

c) Atteggiamenti minacciosi o aggressivi nei confronti di:

- tesserati avversari e pubblico:

1^a ammenda € 3000

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Arbitro, guardalinee ufficiali, dirigenti di Lega: | <p>2^a ammenda € 40,00 + amm.
 3^a ammenda € 60,00 + diffida
 (anche per successive)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> d) Atti di violenza (di più tesserati) nei confronti di: <ul style="list-style-type: none"> - Tesserati avversari, pubblico: - Arbitro, guardalinee ufficiali, dirigenti di Lega: | <p>1^a ammenda € 40,00 + amm.
 2^a ammenda € 50,00 + diffida
 3^a ammenda € 60,00 e penalizzazione di un punto in classifica
 4^a ammenda € 100,00 ed esclusione dal Camp. o Torneo</p> <p>1^a ammenda € 55,00 + amm.
 2^a ammenda € 80,00 + diffida
 3^a ammenda € 100,00 ed esclusione dal Camp. o Torneo</p> <p>1^a ammenda € 80,00 + diffida
 2^a ammenda € 160,00 ed esclusione dal Camp. o Torneo</p> |

I comportamenti antisportivi che di fatto impediscono la regolare prosecuzione della gara (risse, invasioni di campo) sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 1, Titolo II, parte III del regolamento e con le ulteriori sanzioni di cui ai parametri sopra detti.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e) Tesserato che partecipi a Gare in Squadre diverse da quella Ufficiale: | <ul style="list-style-type: none"> -ammenda di € 100,00 -Squalifica del Responsabile della Società (da 1 a 6 mesi) -perdita di tutte le Gare nelle quali compariva nella Lista di Gara il Giocatore in questione |
|---|---|

Le Sanzioni di cui al punto e) fanno riferimento all'art. 3, Titolo II, parte III, punto f) del Regolamento di Disciplina.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 5) <i>Squalifica di Tesserati con funzione di Dirigente</i> a) Dirigenti di Società o Tesserati facenti funzione di Dirigente nella gara in questione : | <p>ammenda € 20,00 per 1 giornata
 ammenda € 30,00 da 1 a 2 gg
 ammenda € 45,00 da 2 a 3 gg
 ammenda € 60,00 da 3 a 4 gg
 ammenda € 75,00 fino a 3 mesi
 ammenda € 150,00 fino a 1 anno</p> |
|--|---|

Art. 4 - SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI.

- 1) *Violazioni regolamentari*
- a) Somma di ammonizioni in gare differenti:..... 1 gg
- b) Espulsione per somma di ammonizioni in campo..... 1 gg
- c) Proteste ed atteggiamenti ironici 1 gg
- d) Scorrettezze e intervento da tergo 1-2 gg
- Fallo da ultimo uomo 2 amm.
- Atteggiamenti ironici e provocatori 2 gg

2) *Comportamenti antisportivi*

- a) Nei confronti di tesserati o pubblico
- offese 1-2 gg
 - fallo di reazione in azione di gioco 2-3 gg
 - atteggiamenti minacciosi 2-4 gg
 - atteggiamenti ironici verso tesserati di altra etnia 1-2 gg
- b) Nei confronti di Arbitro, Guardalinee ufficiali, Associazione e Dirigenti di Lega
- offese 1-3 gg
 - offese ripetute 2-4 gg
 - atteggiamenti intimidatori e/o minacciosi 2 gg - 3 mesi

3) *Comportamenti violenti*

- a) Nei confronti di tesserato o pubblico
- tentativo di aggressione 2 gg - 3 mesi
 - atti di violenza in azione di gioco;
calcio, schiaffo, gomitata, testata, pugno, ecc
(qualora non configurabili nella semplice scorrettezza) 2 gg - 5 mesi
 - atti di violenza non in azione di gioco
non a distanza di gioco;
calcio, schiaffo, gomitata, testata, pugno, ecc. 4 gg - 6 mesi
 - reazione violenta ad una violenza subita
non in azione di gioco 2 gg - 6 mesi
 - reazione violenta ad un fallo subito (qualora la reazione
risulti di gravità sproporzionata rispetto all'offesa) 3 gg - 5 mesi
 - sputo:
 - non giunto a destinazione 2 gg - 3 mesi
 - giunto a destinazione 2 mesi - 6 mesi
 - atti di violenza ripetuti, posti in essere
nella medesima occasione 3 mesi - 2 anni
 - atti di violenza ripetuti, posti in essere
in occasioni diverse (durante la gara e a
fine gara) o atti di violenza, anche non
ripetuti, di particolare gravità 8 mesi - 3 anni
- b) Nei confronti di arbitro, guardalinee ufficiali, Dirigenti di Lega
- aggressione non riuscita:
 - a) in quanto evitata per intervento di terze persone 1 mese - 4 mesi
 - b) in quanto evitata dall'arbitro, dal guardalinee
ufficiale, dal Dirigente di Lega 2 mesi - 8 mesi
 - atti di violenza con corpi non contundenti
(lancio della maglia, spugne e simili):
 - a) non riuscito 2 gg - 3 mesi
 - b) riuscito 4 gg - 8 mesi
 - atti di violenza con corpi contundenti:
 - a) non riuscito 2 mesi - 1 anno
 - b) sputo non giunto a destinazione 2 mesi - 1 anno
 - atti di violenza con corpi contundenti
e con calcio, pugno, sputo, testata, ecc 1 anno - 3 anni
 - atti di violenza con corpi contundenti
e con calcio, pugno, sputo, testata, ecc,
con il concorso di altre persone 2 anni - 5 anni
 - atti di violenza con corpi contundenti

e con calcio, pugno, sputo, testata, ecc,
con il concorso di altre persone e ripetuti.....5 anni.